

 Allegato A

Seduta n. 335 di giovedì 10 giugno 2010

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: FARINA COSCIONI ED ALTRI; ANGELA NAPOLI; LIVIA TURCO ED ALTRI; DI VIRGILIO E PALUMBO; MURA ED ALTRI; MINARDO ED ALTRI; DI PIETRO ED ALTRI; SCANDROGLIO ED ALTRI; ZAZZERA; DE POLI ED ALTRI: PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI GOVERNO DELLE ATTIVITÀ CLINICHE PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA E FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (A.C. 278-799-977-TER-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909-A)

A.C. 278-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Livia Turco 1.33, Livia Turco 1.35, Occhiuto 2.6, Palagiano 2.11, Calgaro 2.31, Palagiano 2.13, Livia Turco 2.34, Calgaro 2.35, Palagiano 2.36, Palagiano 2.14, Livia Turco 2.38, Occhiuto 3.50, Binetti 3.33, Palagiano 3.13, Livia Turco 3.32, Palagiano 3.14, Nunzio Francesco Testa 3.5, Livia Turco 3.35, Palagiano 3.7, Lo Monte 3.30, Livia Turco 3.34, Binetti 3.41, Mura 3.10, Palagiano 3.9, Calgaro 3.36 e 3.37, Farina Coscioni 3.38, Palagiano 3.11, Livia Turco 3.40, Binetti 3.48, Calgaro 4.45, Livia Turco 4.32, Pedoto 4.33, Livia Turco 4.34, Livia Turco 4.35, Palagiano 4.16, Binetti 4.36, Calgaro 4.37, gli identici emendamenti Palagiano 4.17 e Lo Monte 4.30, Mura 4.22, Palagiano 4.38, Palagiano 4.18, Livia Turco 4.9 e 4.10, Palagiano 4.19 e 4.39, Mura 4.23, Palagiano 4.25, Binetti 4.40, Mura 4.27, Livia Turco 4.41, Palagiano 4.20, Calgaro 4.42, Mura 4.26, Palagiano 4.21, Pedoto 4.43, Palagiano 4.44, Livia Turco 4.02, Mura 4.03, Palagiano 6.3, Calgaro 9.44 e Farina Coscioni 11.031,

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

ULTERIORE PARERE DELLA I COMMISSIONE

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 4.45 Calgaro, contenuto nel fascicolo n. 2.

A.C. 278-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Sopprimere l'articolo 8.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.31, 1.34, 2.6, 2.11, 3.10, 3.37, 3.44, 4.29, 5.35, 6.35, 7.30, 8.4, 8.33, 8.36, 8.37, 8.38, 9.31, 9.44, 9.46, 10.40, 11.31, 12.30, 12.31 e 12.32 e sugli articoli aggiuntivi 2.01, 2.030, 4.01, 4.03, 11.02 e 11.030, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE

NULLA OSTA

sull'emendamento 3.100;

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 5.100, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

A.C. 278-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche).

1. Il governo delle attività cliniche è disciplinato dalle regioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla presente legge, nonché dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2. Il governo delle attività cliniche delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, delle strutture sanitarie di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché delle aziende di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è attuato con la partecipazione del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le regioni definiscono le soluzioni organizzative più adeguate per la presa in carico integrale dei bisogni socio-sanitari e per la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale.
3. Il governo delle attività cliniche garantisce, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il modello organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti e dei professionisti del Servizio sanitario nazionale, attraverso l'integrazione degli aspetti clinico-assistenziali e di quelli gestionali relativi all'assistenza al cittadino, assicurando il miglioramento continuo della qualità e nel rispetto dei principi di equità e di universalità nell'accesso ai servizi.

4. Le strutture sanitarie individuate ai sensi del comma 2 erogano prestazioni nel rispetto di *standard* di qualità, in particolare per quanto attiene alla sicurezza, alla prevenzione e gestione dei rischi, alla tutela della riservatezza, alla corretta ed esaustiva informazione del paziente, come previsto dalla Carta europea dei diritti del malato, presentata a Bruxelles il 15 novembre 2002.
5. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla attuazione delle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

(Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche).

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, delle strutture sanitarie di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

1. 30. Fucci.

(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: Nei limiti *fino a:* finanza pubblica,.

1. 31. Livia Turco, Lenzi, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini.

Al comma 3, dopo le parole: principi di equità *aggiungere le seguenti:*, di appropriatezza.

1. 32. Farina Coscioni, Livia Turco, Lenzi, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Sarubbi, Sbroellini.

(Approvato)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine le regioni prevedono il coinvolgimento dei comuni, attraverso la conferenza dei sindaci, nelle funzioni programmatiche.

1. 33. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini.

(Approvato)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni promuovono altresì forme e strumenti di partecipazione democratica nella fase di programmazione delle politiche socio-sanitarie mediante il coinvolgimento delle associazioni di tutela dei diritti.

1. 34. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Farina Coscioni, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroellini.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna delle leggi regionali di recepimento della presente legge, ad esclusione dell'articolo 8 di competenza statale, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e nella legge 3 agosto 2007, n. 120.

1. 35. Livia Turco, Lenzi, Miotto, Argentin, Bossa, Burtone, Bucchino, Farina Coscioni, Grassi, D'Incecco, Murer, Sarubbi, Sbroellini, Pedoto.

- [schermo intero](#)
- [stampa](#)
- chiudi

[Galleries](#)

of

by